

Intermediari fiscali sotto controllo dell'Agenzia

Omissioni, tardività e forzature degli invii telematici producono verifiche sul loro operato.



Tardività, omissioni e forzature degli invii telematici producono controlli sull'attività degli intermediari, ma sarà la quantità delle anomalie commesse a determinare la verifica dell'Agenzia delle Entrate.

Negli ultimi giorni utili per gli invii telematici dei modelli 770/10 semplificato e ordinario, in scadenza il 20 agosto, è decisivo conoscere quali sono le anomalie che determinano la verifica dell'Agenzia delle Entrate sull'operato degli intermediari abilitati.

Si tratta degli ordinari controlli volti a verificare il corretto svolgimento dell'attività di trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali di cui all'art. 3 comma 3 del dpr n.322/98. Il controllo, effettuato dall'Agenzia delle Entrate in contraddittorio con la parte, verte sull'osservanza degli obblighi normativi ed è abbinato a un'analisi dei criteri organizzativi utilizzati per gli invii.

Lo stesso è svolto presso gli studi degli intermediari ed è anticipato da una telefonata dell'Agenzia, alla quale segue l'appuntamento.

Scelta degli intermediari

La scelta degli intermediari da controllare è dettata da un'apposita procedura dell'Agenzia delle Entrate che identifica le anomalie e/o irregolarità negli invii; seguono successive scremature effettuate con criteri ben precisi. La procedura esamina le possibili dichiarazioni omesse, le dichiarazioni scartate e non ritrasmesse, le dichiarazioni tardive, l'assenza di abbinamento tra due intermediari per le dichiarazioni disgiunte, gli eccessivi invii forzati.

Non è detto, però, che ogni anomalia evidenziata dal sistema porti ad una verifica dell'Ufficio; ma sarà il numero delle stesse a determinare la gravità della situazione e la conseguente opportunità di accesso presso gli studi. L'elenco delle anomalie prodotto dal sistema, infatti, passa al vaglio dei funzionari che ne determinano la rilevanza seguendo precisi criteri. Le tardività vengono esaminate solo se sono superiori a cinque, l'assenza di codice fiscale dell'altro intermediario (per gli invii disgiunti) rileva solo se supera i dieci modelli, le dichiarazioni omesse, invece, solo se sono superiori a tre. In ogni caso, anomalie al di sotto della soglia, anche riferite ad anni precedenti, saranno riprese in sede di eventuale controllo successivo.

Svolgimento dell'accesso

In via preventiva l'Agenzia delle Entrate contatta telefonicamente l'intermediario ed espone le problematiche emerse negli invii, concordando un appuntamento per le verifiche necessarie da definire nel giro di pochi giorni.

In sede di accesso andrà prodotta la documentazione relativa all'abilitazione concessa, specificando le modalità di tenuta e di conservazione delle chiavi (in luoghi separati e chiusi a chiave per motivi di sicurezza). Segue un riscontro della postazione informatica e del suo corretto funzionamento con una visione alla struttura (locali e risorse informatiche). L'indagine prosegue con l'esame delle procedure utilizzate per l'invio delle dichiarazioni: predisposizione dei file e delle stampe, impegno a trasmettere, comunicazione di avvenuto ricevimento da parte dell'amministrazione finanziaria, ricevuta di consegna al contribuente dell'impegno all'invio e della copia della dichiarazione con ricevuta di invio, ai fini della tracciabilità degli atti compiuti.

La verifica si spinge anche all'esame dei criteri organizzativi di invio, quindi sui vari aspetti pratici/organizzativi per accertare se essi rappresentano valide misure di controllo dei rischi connessi al processo di trasmissione telematica.

Ricordiamo che in ipotesi di violazioni, ai sensi della Finanziaria 2007, l'Agenzia delle Entrate trasmette all'Ordine di appartenenza dell'intermediario gli elementi per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.

IMPEGNI DELL'INTERMEDIARIO				
data	evento	modalità	note	particolarità
Prima della presentazione della dichiarazione Modello 770	Intermediario rilascia al contribuente l'impegno alla trasmissione del modello 770 La data dell'impegno va indicata anche sulla dichiarazione	Contestuale a ricezione dell'incarico alla predisposizione o all'incarico all'invio della dichiarazione predisposta dal contribuente Prima della presentazione della dichiarazione in caso di predisposizione della stessa da parte dell'intermediario	Indicando quale modalità è oggetto dell'impegno - compilata dal contribuente oppure - predisposta dall'Intermediario	L'impegno può essere redatto su carta libera
Entro 30 giorni dalla data di	Consegna al contribuente da parte	Intermediario rilascia copia della	Su modello	La ricevuta costituisce prova

scadenza della presentazione della dichiarazione	dell'intermediario abilitato	dichiarazione e copia della ricevuta di trasmissione telematica al contribuente	conforme Sottoscritta dal contribuente	della presentazione e deve essere conservata dal contribuente unitamente al mod. 770
--	------------------------------	---	---	---

Silvia Bradaschia

ADEMPIMENTI DELL'INTERMEDIARIO	
1)	OBBLIGO DI PRESENTAZIONE
ART.3 D.P.R. 322/1998 COMMA 3 BIS	L'INTERMEDIARIO E'OBBLIGATO A TRASMETTERE LE DICHIARAZIONI DA LUI STESSO PREDISPOSTE NONCHE' QUELLE PER LE QUALI HA ACCETTATO L'INCARICO DELLA TRASMISSIONE.
2)	PRESENTAZIONE
CIRCOLARE 24/09/1999 N. 195/E	LA DICHIARAZIONE SI CONSIDERA PRESENTATA TEMPESTIVAMENTE ANCHE NEL CASO IN CUI L'INVIO SIA AVVENUTO ENTRO I TERMINI PREVISTI ED IL SISTEMA INFORMATICO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE ABBA SCARTATO IL FILE CONTENENTE LA DICHIARAZIONE, PURCHE' VENGA <u>RITRASMESSA CORRETTA ENTRO CINQUE GIORNI</u> DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA RICEVUTA MINISTERIALE RIPORTANTE I MOTIVI DELLO SCARTO.
ART. 3 D.P.R. 322/1998 COMMA 7-TER	PRESENTAZIONE OLTRE IL TEMRINE DI SCADENZA LE DICHIARAZIONI CONSEGNATE ALL'INTERMEDIARIO, SUCCESSIVAMENTE AL TERMINE PREVISTO PER LA PRESENTAZIONE IN VIA TELEMATIA, <u>DEVONO</u> ESSERE TRASMESSE <u>ENTRO UN MESE</u> DALLA DATA CONTENUTA NELL'IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE RILASCIATO DALL'INTERMEDIARIO STESSO AL CONTRIBUENTE O AL SOSTIUTO D'IMPOSTA.
3)	DOCUMENTAZIONE DA RILASCIARE
ART. 3 D.P.R. 322/1998 COMMA 6	L'INTERMEDIARIO DEVE RILASCIARE AL CONTRIBUENTE O AL SOSTITUTO D'IMPOSTA (<u>anche se non richiesto</u>) L'IMPEGNO IN VIA TELEMATICA (ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE) I DATI CONTENUTI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (RICEVUTA O PREDISPOSTA).
CIRCOLARE 25/01/2002	L'IMPEGNO (SENZA VINCOLO DI FORMA) DATATO E FIRMATO DALL'INTERMEDIARIO DEVE ESSERE

<p>N.6/E (PUNTO 4.3)</p>	<p>CONSEGNATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CONTESTUALMENTE ALLA RICEZIONE DELLA DICHIARAZIONE (CONSEGNATA DAL CONTIBUENTE PER LA TRASMISSIONE) - AL MOMENTO DELL' ASSUNZIONE DELL' INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE (PER TUTTE LE DICHIARAZIONI PREDISPOSTE DALL' INTERMEDIARIO) <p>P.S.: NEL CASO IN CUI SI RENDA NECESSARIO RETTIFICARE O INTEGRARE LA PRECEDENTE DICHIARAZIONE INVIATA, E' INDISPENSABILE RILASCIARE UN NUOVO IMPEGNO, SIA NEL CASO DI DICHIARAZIONE "CORRETTIVA" DA TRASMETTERE ENTRO I TERMINI DI SCADENZA, SIA NEL CASO DI DICHIARAZIONE "INTEGRATIVA" DA TRASMETTERE ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA RIPORTATA NELL' IMPEGNO STESSO.</p>
<p>4)</p>	<p>ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'INVIO</p>
<p>ART. 3 D.P.R. 322/1998</p> <p>COMMA 6</p>	<p><u>ENTRO 30 GIORNI</u> DAL TERMINE PREVISTO PER LA PRESENTAZIONE IN VIA TELEMATICA, L'INTERMEDIARIO E' OBBLIGATO A RILASCIARE AL CONTRIBUENTE O AL SOSTITUTO D'IMPOSTA :</p> <ul style="list-style-type: none"> - LA DICHIARAZIONE TRASMessa, REDATTA SU MODELLO CONFORME A QUELLO APPROVATO; - COPIA DELLA COMUNICAZIONE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE CHE ATTESTA DI AVER RICEVUTO LA DICHIARAZIONE.
<p>5)</p>	<p>CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE</p>
<p>ART. 3 D.P.R. 322/1998</p> <p>COMMA 9 – BIS</p>	<p>GLI INTERMEDIARI ABILITATI DEVONO CONSERVARE <u>ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO</u> FINO AL 31/12/2008 (FINE DEL 4° ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE):</p>

	<p>- COPIA DELLA DICHIARAZIONE TRASMESSA.</p> <p>P.S.: L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PUO' CHIEDERE ALL'INTERMEDIARIO (NEL CASO DI CONSERVAZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO) L'ESIBIZIONE DELLA COPIA DELLA DICHIARAZIONE PREVIA RIPRODUZIONE SU MODELLO CONFORME A QUELLO APPROVATO (STAMPA DEL CARTACEO).</p>
6)	REVOCA DELL'ABILITAZIONE
<p>ART. 3 D.P.R. 322/1998</p> <p>COMMA 4</p>	<p>L'ABILITAZIONE E'REVOCATA:</p> <p>- IN CASO DI GRAVI O RIPETUTE IRREGOLARITA' NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI;</p> <p>- IN PRESENZA DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE IRROGATI DALL'ORDINE DI APPARTENENZA DEL PROFESSIONISTA</p>